

# IUSLETTER

INFORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO GIURIDICO A CURA DI  
**LA SCALA & ASSOCIATI – STUDIO LEGALE**  
 MILANO - TORINO - VICENZA - PADOVA  
[www.lascalaw.com](http://www.lascalaw.com)

## COPIA PER

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

## LO STUDIO ON LINE

Segnaliamo a tutti i lettori che, dal mese di giugno 2000, è stato attivato il sito Internet del nostro Studio, rintracciabile all'indirizzo  
[www.lascalaw.com](http://www.lascalaw.com).

Le pagine Web sono al momento in fase di costruzione: per ora, il sito offre la consultazione di tutti i numeri di *Iusletter* dal n. 1 della V° serie (febbraio 2000).

## IN QUESTO NUMERO

### ATTUALITA' NORMATIVE

- **Prorogati i termini per i depositi delle certificazioni notarili**
- Disciplina dei protesti.

### DOTTRINA: ORIENTAMENTI

- La recente direttiva sulle firme elettroniche: prime considerazioni (Dir. 1993/93/CE).
- La certificazione notarile nelle procedure esecutive immobiliari.
- Il termine annuale per il fallimento di società parte dalla cancellazione dal registro delle imprese.

- L'estensione dell'amministrazione straordinaria ai soci illimitatamente responsabili.

### GIURISPRUDENZA

- Cassazione e Corti di merito: selezione delle decisioni più recenti (tra le altre, in tema di: conoscenza dello stato di insolvenza, contratti bancari, "data certa postale" con commento di Antonio Rusinetti, ecc.).

### OSSERVATORIO

- \* **Anatocismo: ULTIMA ORA (Corte Costituzionale n. 425/2000).**  
(Il testo integrale è disponibile on line)
- \* **Usura.**

### LO SAPEVATE CHE ...

- Tempi di emissione dei decreti ingiuntivi.
- Ritardi nei pagamenti: direttiva CE.
- Il catasto va in rete.
- Tasso di sconto.
- Nuovo termine per regolarizzare la società di fatto in s.n.c. o s.a.s..

### INTERNET

- Selezione di Siti Giuridici.

### CONVEGNI

- Segnalazione di Convegni, Seminari e Conferenze

### COSE NOSTRE

- Nuove dallo studio.

- Biblioteca di studio: nuovi acquisti.

## ATTUALITA' NORMATIVE

### DISCIPLINA DEI PROTESTI

Con l'entrata in vigore della L. 235/00 del 18 agosto 2000 (che modifica gli artt. 3 e 4 della L. 77/1955 e l'art. 17 della L. 108/1996), **i debitori avranno 12 mesi di tempo anziché 60 giorni, per eseguire il pagamento della cambiale protestata e chiedere la cancellazione immediata dall'elenco dei protestati.**

In pratica, il debitore potrà eseguire entro il termine di un anno dalla levata del protesto, il pagamento della cambiale o del vaglia cambiario protestati, (oltre agli interessi maturati e le spese per la redazione in forma solenne del protesto nonché per il precetto e per il processo esecutivo eventualmente proposti dal creditore).

Se il pagamento viene effettuato entro tale termine, il debitore ha diritto di ottenere **entro 20 giorni la cancellazione del proprio nome dal nuovo registro informatico** (in luogo dei due precedenti registri, uno presso il Tribunale e uno presso la camera di commercio). Il debitore adempiente presenta a tal fine un'istanza al Presidente della camera di commercio corredata di titolo quietanzato e ricevuta di pagamento. Se, invece, il debitore provvede al pagamento oltre il termine di 1 anno, può chiedere che tale pagamento venga annotato accanto agli estremi della levata del protesto già inseriti nel registro informatico. Infatti, la notizia di ciascun protesto levato è conservata nel registro informatico fino alla sua cancellazione, effettuata mediante l'istanza proposta ai sensi del nuovo art. 4 della L. 77/55 ovvero, in mancanza di tale cancellazione, per 5 anni dalla data di registrazione.

### PROROGATI I TERMINI PER I DEPOSITI DELLE CERTIFICAZIONI NOTARILI

Con il D.L. approvato il 18 ottobre 2000 dal Consiglio dei ministri, **i termini per il deposito della documentazione ipocatastale** per le istanze di vendita depositate entro il 31 dicembre 1999, **slittano al 21 ottobre 2001** (il termine precedente era fissato al 21 ottobre 2000). Per le istanze presentate nel periodo 1° gennaio 2000 – 21 ottobre 2000 il termine del deposito slitta invece, al **21 dicembre 2001** (era il 21 dicembre 2000); infine, per quelle che verranno presentate dal 22 ottobre 2000 e fino al 31 dicembre 2001, la scadenza è fissata al **21 dicembre 2002**. Dovrebbe inoltre essere esaminato tra breve il pdl AC 3273-A contenente la riforma complessiva delle esecuzioni immobiliari, fra le cui novità più importanti, segnaliamo: **a)** la scomparsa quasi totale della vendita "all'incanto"; **b)** un'ulteriore modifica dell'art. 567 c.p.c., che porta a 120 giorni il termine per il deposito dei documenti.

κ κ κ

## DOTTRINA: ORIENTAMENTI

- **La recente direttiva sulle firme elettroniche: prime considerazioni con nota di Francesco Delfini, *I Contratti* n. 4/2000, p. 418**

In data 13 dicembre 1999 è stata approvata la direttiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (direttiva che dovrà essere attuata entro il 19 luglio 2001) relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche. Come si legge nell'art. 1 : "La presente direttiva è volta ad agevolare l'uso delle firme elettroniche e a contribuire al loro riconoscimento giuridico. Essa istituisce un quadro giuridico per le firme elettroniche e taluni servizi di certificazione al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno". Va segnalata sin d'ora la **diversità, anche semantica, tra firma digitale (cui fa riferimento il DPR 513/1997) e firma**

**elettronica (cui fa riferimento la direttiva).** Il primo è concetto più ristretto, che importa l'utilizzo della crittografia giuridica basata sul sistema delle chiavi asimmetriche; il secondo è concetto più ampio, non legato all'utilizzo di una particolare tecnica informatica. La tecnica normativa proposta ed adottata dalla direttiva è quella di una formulazione neutra quanto alla tecnologia informatica e telematica di riferimento, in modo da evitare una prematura obsolescenza della disciplina. Viene preferita l'indicazione di obiettivi e requisiti che il mezzo informatico e telematico deve garantire, piuttosto che il richiamo a specifici standard tecnologici, destinati a continuo aggiornamento. La direttiva non "è diretta ad armonizzare le normative nazionali sui contratti, in particolare in materia di conclusione ed esecuzione dei contratti, od altre formalità di natura extracontrattuale concernenti l'apposizione di firme; per tale motivo, le disposizioni sugli effetti giuridici delle firme elettroniche non dovrebbero pregiudicare i requisiti formali previsti dal diritto nazionale sulla conclusione dei contratti o le regole di determinazione del luogo della conclusione del contratto" (considerando n. 17; art.1). Ancora, la direttiva "non lede le norme nazionali in materia di libero uso delle prove in giudizio" (considerando n. 21). **La direttiva si occupa dunque del riconoscimento di valore giuridico alle firme elettroniche e del correlativo servizio di certificazione delle firme.**

Sotto il primo aspetto, va segnalata la dicotomia "firma elettronica" – "firma elettronica avanzata".

La prima è descritta dall'art. 2.1: "firma elettronica": dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici ed utilizzata come metodo di autenticazione".

La seconda è definita dal punto 2 del medesimo art. 2: "firma elettronica avanzata": una firma elettronica che soddisfi i seguenti requisiti: essere connessa in maniera unica al firmatario; essere idonea ad identificare il firmatario; essere creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare il proprio controllo esclusivo; essere collegata ai dati cui si riferisce in modo da consentire l'identificazione di ogni

successiva modifica di detti dati". Nessuna delle due nozioni presuppone necessariamente l'impiego della crittografia a doppia chiave come si evince dall'art. 2.4. **Abbiamo dunque da un lato la firma elettronica "semplice" (ad esempio una digitazione di un semplice codice segreto, come i c.d. PIN) alla quale gli Stati membri dovranno assegnare effetti giuridici più modesti** (art. 5.2: "Gli Stati membri provvedono affinché una firma elettronica non sia considerata legalmente inefficace e inammissibile come prova in giudizio unicamente a causa del fatto che è – in forma elettronica, o – non basata su un certificato qualificato, o – non basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi di certificazione accreditato, ovvero – non creata da un dispositivo per la creazione di una firma sicura"); **dall'altro la firma elettronica avanzata, i cui effetti devono essere equipollenti alla sottoscrizione tradizionale** (art. 5.1: "Gli Stati membri provvedono a che le firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato e create mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura: a) posseggano i requisiti legali di una firma in relazione ai dati in forma elettronica così come una firma autografa li possiede per dati cartacei; e b) siano ammesse come prova in giudizio"). Quanto alla responsabilità del certificatore, l'art. 6 impone agli Stati di prevedere un sistema di responsabilità del certificatore per (art. 6.1) la delusione dell'affidamento ingenerato sulla esattezza delle informazioni contenute nel certificato, sulla titolarità della firma e sulla corrispondenza tra i dati per la creazione e quelli per la verifica della firma medesima. Non viene prefigurato un sistema di responsabilità oggettiva, ma si richiede che gli Stati membri prevedano una inversione della prova a favore del danneggiato. Al certificatore è consentito rendere noti i limiti d'uso di un certificato qualificato, escludendo così la propria responsabilità per danni derivanti da un uso del certificato eccedente i limiti pubblicizzati; è consentito inoltre indicare nel certificato qualificato un valore limite per i negozi per i quali può essere usato il certificato, purché tali limiti siano riconoscibili da parte dei terzi (artt. 6.3 e 6.4).

A differenza di quanto accade per la firma tradizionale, si potranno avere, per ciascun soggetto, più firme elettroniche, diversificate in relazione a diversi livelli di uso cui sono abilitate, soprattutto in relazione al valore delle transazioni commerciali per le quali sono destinate ad essere adoperate.

- **La certificazione notarile nelle procedure esecutive immobiliari, di Giancarlo Laurini, in Banca Borsa Titoli di credito, n. 4/00, p. 571 e ss.**

L'Autore, dopo una breve analisi delle ragioni che hanno spinto il nostro legislatore (con la L. 302/98 che ha novellato l'art. 567 c.p.c.) alla previsione normativa della **certificazione notarile** in sostituzione dei certificati rilasciati dalle conservatorie e dal catasto, si sofferma sulla sua natura e funzione. La "certificazione-relazione", in quanto destinata ad attestare "le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari" così come richiesto dal nuovo art. 567 c.p.c. viene investita di un contenuto "*minimale*", che rende sicuramente il certificato idoneo ad evitare l'estinzione della procedura esecutiva.

In aggiunta a questo contenuto minimo del certificato però il notaio, in linea e in aderenza alla ratio della L. 302, è in condizioni di dare sul piano più squisitamente libero-professionale, un ulteriore e particolare contributo per snellire e velocizzare la procedura esecutiva offrendo al giudice una informazione ampia e completa sulla situazione complessiva del bene esecutato.

Altro problema che si è posto, è quello della idoneità della certificazione notarile a surrogare anche il **certificato di destinazione urbanistica**, che ai sensi dello stesso art. 567 c.p.c., va allegato al ricorso, sempre entro 60 giorni dalla sua presentazione. Sembra logico ritenere a questo proposito, e sempre in linea con la ratio della L. 302/98, che ben potrebbe il notaio inserire nella parte "*facoltativa*" della sua certificazione, anche i dati relativi alla situazione urbanistica del bene, indicando la fonte dalla quale ha attinto le notizie.

In definitiva, si può strutturare il documento notarile in due parti: una prima parte,

contenente la vera e propria certificazione c.d. "*minimale*" (*obbligatoria*); una seconda parte, meramente *facoltativa* e illustrativa, espressione di attività professionale del notaio a latere rispetto alla funzione pubblica.

Conclude l'Autore, augurandosi che eventuali ulteriori interventi legislativi si inquadrino nella auspicata riforma dell'intero processo di esecuzione, ispirandosi sempre a esigenze di razionalizzazione e velocizzazione dell'amministrazione della giustizia italiana.

- **Il termine annuale per il fallimento di società decorre dalla cancellazione dal registro delle imprese, di A. Scoccianti, in Guida al Diritto, n. 29/00, p.**

In argomento si segnala un articolo apparso su Guida al Diritto n. 29 del 5 agosto 2000 ("Rafforzato con la fissazione di un limite temporale il principio di certezza delle situazioni giuridiche" di A. Scoccianti) nel quale l'Autore esamina criticamente la sentenza n. 319/2000 della Corte Costituzionale (per la cui massima si rinvia alla sezione giurisprudenza), con la quale la Corte Costituzionale ha posto fine ad una lunga diatriba dottrina e giurisprudenziale relativa alla interpretazione degli artt. 10 e 147 l.f.. Più precisamente la "quaestio" riguarda l'assoggettabilità a fallimento, e il termine entro cui essa è possibile, del socio illimitatamente responsabile per cui sia venuta meno l'appartenenza alla compagine sociale. Sul punto, come si ricorderà, la Corte Costituzionale si era già pronunciata con la sentenza n. 66/99 (cfr. Iusletter n. 1 pagg. 3 e 5) affermando che, con riguardo ai soci cessati o defunti, l'ammissibilità del loro fallimento "deve essere tuttavia circoscritta entro un rigoroso limite temporale, proprio al fine di non pregiudicare (...) l'interesse generale alla certezza delle situazioni giuridiche" e che tale limite, non risultando fissato dall'art. 147 l.f., "va rinvenuto all'interno del sistema della stessa legge fallimentare e precisamente nella norma dettata dagli artt. 10 e 11 che in considerazione della sua ratio assume una portata generale". Tale orientamento era però stato disatteso dal Tribunale di Padova, secondo

il quale - affinché siano equilibratamente giustapposte le esigenze del socio a non restare soggetto al fallimento sine die e dai creditori di avere un congruo tempo a disposizione per ottenere la dichiarazione di fallimento del socio - è necessario per l'estensione del fallimento considerare il termine di prescrizione decennale dei crediti fatti valere nel fallimento oppure quello quinquennale previsto per l'azione di responsabilità degli amministratori, cosicché non possa fallire il socio che sia già receduto da almeno dieci anni (o il rapporto sociale sia comunque cessato dallo stesso tempo) o quando siano trascorsi cinque anni dalla manifestazione dell'insufficienza patrimoniale della società nei confronti dei suoi creditori. **Ebbene, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 319/2000 non ha enunciato principi diversi da quelli già espressi nella citata sentenza n. 66/99, confermando che così come l'assoggettabilità a fallimento dell'imprenditore cessato o defunto postula, in applicazione del generale principio di certezza delle situazioni giuridiche, la fissazione di un limite temporale entro cui debba seguire la dichiarazione di fallimento - limite fissato negli artt. 10 e 11 l.f. in un anno dalla cessazione della impresa (o dalla morte dell'imprenditore) - analogamente deve essere circoscritta entro un prestabilito limite temporale l'ammissibilità del fallimento dell'ex socio, la cui sottoposizione alla procedura fallimentare prescinde del tutto dalla sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 1 e 5 l.f., che vanno accertati solo nei confronti della società.** Conseguentemente si è individuato, in via interpretativa, il limite temporale di ammissibilità del fallimento dell'ex socio all'interno della stessa legge fallimentare, e precisamente nella norma dettata dagli artt. 10 e 11, attribuendo quindi ad essa, in considerazione della sua ratio, una portata generale e non limitata al solo imprenditore individuale.

• **L'estensione dell'amministrazione straordinaria ai soci illimitatamente responsabili.** (Intervento di Marco Arato al seminario nazionale di studi tenutosi in marzo 2000 a Genova, in tema di impresa

**insolvente, banche e nuova legge sull'amministrazione straordinaria), in *Il Fallimento*, n. 9/2000, p. 964 e ss..**

L'Autore, nell'intervento segnalato, illustra le novità introdotte dal **D. Lgs. 8 settembre 1999 n. 270 che ha esteso gli effetti della procedura di amministrazione straordinaria ai soci illimitatamente responsabili.** In passato, nel silenzio normativo, si erano diffusi orientamenti difformi: secondo parte della dottrina l'estensione della amministrazione straordinaria ai soci illimitatamente responsabili era giustificata dall'art. 147 l.f., qualificandola quale norma di carattere generale; in senso contrario si era invece sostenuto che l'estensione non fosse possibile atteso che le norme sulla liquidazione coatta amministrativa, richiamate dalla Legge Prodi, a loro volta non richiamavano l'art. 147 l.f.. Anche la giurisprudenza era divisa sul punto, sebbene l'orientamento favorevole all'estensione fosse nettamente minoritario ed i precedenti più numerosi condividessero l'opinione contraria alla applicazione dell'art. 147 l.f..

Come si è accennato, il legislatore ha fatto proprio l'orientamento minoritario, disponendo l'applicazione ai soci illimitatamente responsabili di società in accomandita semplice una disciplina analoga a quella prevista dall'art. 147 l.f. per i soci illimitatamente responsabili di società fallite. L'estensione della procedura ai soci illimitatamente responsabili comporta per costoro i medesimi effetti che si producono nei confronti dell'imprenditore o della società in procedura. Anche per i soci dunque la procedura è scandita in due fasi distinte: 1) nella prima fase il patrimonio del socio non può essere aggredito con azioni esecutive individuali e lo spossessamento è limitato ai soli atti di straordinaria amministrazione per i quali è necessaria la preventiva autorizzazione. In questa fase non si applicano né l'art. 42 l.f. né l'art. 43 l.f.; 2) nella seconda fase (vale a dire a partire dalla apertura della amministrazione straordinaria o del fallimento) il socio è invece esposto allo spossessamento integrale dei suoi beni e perde la capacità processuale.

## GIURISPRUDENZA

### OBBLIGAZIONI

**Cass. 9 giugno 2000, Sez. II, n. 7888, in Guida al Diritto, n. 33/00, p. 49.**

• **L'offerta della prestazione esclude la mora del debitore**, preservandolo dalla responsabilità per il ritardo (ai sensi dell'art. 1220 c.c.) **solo ove sia reale ed effettiva**, *id est* ne ricorrano i caratteri della serietà, della tempestività e della completezza e, in particolare, si traduca nel materiale trasferimento dell'oggetto della prestazione nella disponibilità del creditore, con l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 1182 del c.c. per l'adempimento di essa. Ne segue, pertanto, che **l'offerta "a borsa aperta"** effettuata dal debitore senza contestuale e neppure successiva materiale messa della somma a disposizione del creditore **non vale a escludere la mora debendi** del primo e la consequenziale sua condanna alla corresponsione degli interessi.

### CONTRATTI

**Corte di Giustizia delle Comunità Europee, 27 giugno 2000, in Il Sole 24Ore del 16 settembre 2000.**

• La Corte ha affermato che **il giudice può rilevare d'ufficio le clausole vessatorie di un contratto non fatte valere dalla parte**. L'obiettivo perseguito dall'art. 6 della direttiva del Consiglio del 5 aprile 1993, n. 93/13/Cee, che obbliga gli stati membri a prevedere che le clausole vessatorie non vincolino i consumatori, non potrebbe essere conseguito se questi ultimi fossero tenuti a eccepire essi stessi la illiceità di tali clausole. La tutela assicurata ai consumatori dalla direttiva comporta che il giudice nazionale, nell'esaminare l'ammissibilità di un'istanza propositagli, possa valutare d'ufficio

l'illiceità di una clausola del contratto di cui è causa.

### AGENZIA

**Cass. 2 maggio 2000, Sez. Lav., n. 5467, in I Contratti, n. 8-9/00, p. 793 e in Corriere Giuridico, n. 8/00, p. 1029.**

• Anche in base alla normativa di attuazione della direttiva comunitaria 86/653 (del 18 dicembre 1986) sugli agenti di commercio indipendenti e, in particolare, alla disciplina dettata dall'art. 1748 c.c., nel testo di cui al D. Lgs. 15 febbraio 1999, n. 65 - di maggior tutela del diritto dell'agente alle provvigioni sia per quanto riguarda sia il momento genetico che l'onere probatorio -, **l'agente ha l'onere di precisare e provare i fatti costitutivi del suo diritto alle provvigioni**, e quindi, in particolare, la conclusione dei contratti da lui promossi, con i relativi dati identificativi e quantitativi.

**L'agente ha la facoltà di recedere "per giusta causa", con effetto immediato e diritto all'indennità sostitutiva del preavviso**, in caso di comportamenti del preponente che non consentano la prosecuzione neanche temporanea del rapporto - secondo una disciplina corrispondente a quella dettata dall'art. 2119 c.c. per il lavoro subordinato - in applicazione di principi generali in materia di recesso nei rapporti continuativi.

Nel contratto di agenzia, **l'attribuzione al preponente del potere di modificare talune clausole**, e in particolare quelle relative all'ambito territoriale e alla misura delle provvigioni, può trovare giustificazione nell'esigenza di meglio adeguare il rapporto alle esigenze delle parti, così come si sono modificate durante il decorso del tempo, ma, perché non ne rimanga esclusa la forza vincolante del contratto nei confronti di una delle parti contraenti, **è necessario che tale potere abbia dei limiti e in ogni caso sia esercitato dal titolare con l'osservanza dei principi di correttezza e buona fede**.

Nel rapporto di agenzia, il diritto all'indennità di scioglimento del contratto - secondo la disciplina dell'art. 1751 c.c. derivante dalla modifica del primo alinea del

primo comma attuata dal D. Lgs. 15 febbraio 1999 n. 65 al fine di dare più fedele attuazione alla direttiva comunitaria n. 86/653 del 18 dicembre 1986 – è subordinato alla concorrente presenza sia del requisito della permanenza, per il preponente, di sostanziali vantaggi derivanti dall'attività di promozione degli affari compiuta dall'agente, sia della rispondenza ad equità dell'attribuzione all'agente dell'indennità, in considerazione delle circostanze del caso concreto e in particolare delle provvigioni da lui perse.

Per **ottenere il riconoscimento giudiziale del diritto alle provvigioni** nei confronti del preponente, **l'agente deve provare** (tanto in virtù dell'applicazione dell'originario art. 1748 c.c., quanto della nuova disciplina risultante dall'attuazione della direttiva comunitaria 86/653/CE) **la conclusione e l'esecuzione dei contratti che ha promosso**. Il potere di variazione territoriale, attribuito per contratto al preponente, non può essere esercitato al di là dei doveri di lealtà e buona fede, costituendo altrimenti tale esercizio un abuso di potere atto a consentirne il recesso per giusta causa da parte dell'agente.

**Trib. Milano, Sez. Lav., 20 maggio 2000, Pres. Mannacio, n. 6102, in Giustizia a Milano, n. 6/00 p. 48.**

- **In seguito alla decisione 30.04.1998 della Corte di Giustizia della comunità europea (C-215 del 1997) con la quale, interpretandosi la direttiva 18.12.1996 n. 86/653/Cee ai sensi dell'art. 177 Trattato CE, si è dichiarato che osta ad una normativa nazionale subordinare la validità di un contratto di agenzia all'iscrizione di un agente di commercio in apposito albo, vanno disapplicate le disposizioni statali che stabiliscono la nullità dei contratti di agenzia stipulati con soggetti non iscritti** in apposito ruolo, così come stabilito dalla più recente giurisprudenza di legittimità (4817/99 e 12580/99).

## **CESSIONE DI CREDITO - FACTORING**

**Trib. Lecce, 19 agosto 1999, Pres. Delli Noci, in Il Foro Italiano, n. 6/00, p. 1992.**

- **E' inopponibile al creditore pignorante del cedente la cessione di crediti futuri** (nella specie, relativa alla parte cedibile della retribuzione del lavoratore a fronte della concessione di un finanziamento), relativamente ai **crediti maturati dopo il pignoramento**.

**Trib. Bari, 1° aprile 1998, Giud. Scoditti, in Il Foro Italiano, n. 6/00, p. 1992.**

- **E' opponibile all'amministrazione straordinaria del cedente la cessione in garanzia di debiti futuri** (nella specie, relativi ai canoni d'affitto dell'azienda cedente), relativamente ai crediti non ancora maturati alla data del decreto di amministrazione straordinaria, sino al termine di un anno dalla stessa data.

## **MERCATI FINANZIARI**

**Trib. Milano, 1 giugno 2000, n. 6616, in Guida al Diritto, n. 31/00, p. 71.**

- **In un contratto di investimento di valori mobiliari, il cliente sottoscrittore ha l'onere di effettuare i versamenti delle somme di denaro con assegni, bancari o circolari, all'ordine della società di investimento e non trasferibili; ne consegue che non agisce con diligenza il cliente il quale effettui i versamenti con assegni all'ordine dell'agente ovvero per contanti;** ne consegue che, in caso di distrazione delle somme suddette da parte dell'agente, la condanna della preponente dovrà essere decurtata per il concorso di colpa del danneggiato (nel caso di specie, ferma la condanna dell'agente al risarcimento integrale della somma distratta, il Tribunale, in considerazione del concorso di colpa del danneggiato, ha limitato la condanna della preponente società di investimento a una somma pari alla metà di quella distratta).

## **DIRITTO BANCARIO**

**Cass. 19 luglio 2000, Sez. I, n. 9465, in Guida al Diritto, n. 35/00, p. 32.**

- La validità della **determinazione** convenzionale solo *per relationem del saggio degli interessi ultralegali* postula che le parti facciano riferimento, espresso **in forma scritta**, a criteri prestabiliti e a **elementi**, anche estrinseci al documento negoziale purché oggettivamente individuabili, **che consentano la concreta determinazione del tasso convenzionale**: in particolare, il rinvio, contenuto in un contratto bancario, alle **condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito su piazza**, può essere considerato sufficiente ove esistano fonti vincolanti disciplinatrici del saggio in ambito nazionale, ma non anche quando in tali accordi siano contemplate diverse tipologie di tassi o, addirittura, essi non costituiscano più un parametro centralizzato e vincolante: in quest'ultimo caso assume rilevanza in concreto il grado di univocità della fonte richiamata al fine della veridicità dell'idoneità di essa alla individuazione della previsione alla quale le parti abbiano potuto effettivamente riferirsi e quindi a un'oggettiva determinazione del tasso di interesse o quanto meno a una sicura determinabilità controllabile pur nell'ambito di una variabilità dei tassi nel tempo.

**Cass. 22 febbraio – 5 luglio 2000, Sez. I, n. 8983, in Guida al Diritto, n. 27/00, p. 26.**

- La banca, che tramite un proprio dipendente, abbia su richiesta di un cliente correntista assicurato a quest'ultimo, telefonicamente o in altro modo, circa l'esistenza di fondi per il pagamento di un assegno di conto corrente (cosiddetto **"benefondi"**) è contrattualmente **responsabile**, configurandosi nelle specie un rapporto di mandato, se le **notizie date** non risultano poi rispondenti alla situazione di fatto esistente al momento di detta richiesta e ciò con particolare riferimento all'inadempimento dell'obbligo di diligenza a carico dell'istituto di credito-mandatario, derivante dalla specifica natura dell'attività bancaria.

**Cass. 15 ottobre 1999, Sez. I, n. 11629, in Il Foro Italiano, n. 6/00, p. 1917.**

- Il **conferimento dell'azienda bancaria** effettuato da un istituto di credito di diritto pubblico in favore di una società per azioni, ai

sensi della L. delega 30 luglio 1990 n. 218 e del relativo D. Lgs. di attuazione 20 novembre 1990 n. 356, lasciando in vita l'ente conferente, e comportando il solo trasferimento dell'azienda, determina sul **piano processuale una successione a titolo particolare nel diritto controverso**, con la conseguenza che nei confronti del conferente stesso va integrato il contraddittorio ove allo stesso non sia stato notificato l'atto di impugnazione (omissis).

## TITOLI DI CREDITO

**Cass. 5 settembre 2000, Sez. I, n. 11637, in Guida al Diritto, n. 37/00, p. 49.**

- Sussiste a carico della **banca trattaria l'obbligo di verificare**, all'atto del pagamento, **la regolarità della girata** sotto il profilo della **leggibilità della sottoscrizione e dell'identificazione del firmatario**. La giurisprudenza ha inteso attenuare tale obbligo in quei casi in cui la firma per girata sia apposta, per enti o per imprese individuali, unitamente alla stampigliatura identificativa dell'ente o dell'impresa.

**Trib. Milano, 27 marzo 2000, G.U. Apostoliti, Sez. II, in Giur. Milanese, n. 8-9/00, p. 340.**

- Il comportamento di una **banca, che paghi un assegno a persona diversa da quella legittimata**, senza far uso della dovuta diligenza nell'identificazione del presentatore del titolo, può integrare, oltre ad una **responsabilità contrattuale** nei confronti del richiedente (dell'assegno circolare) o del traente (dell'assegno bancario), una **responsabilità aquiliana nei confronti del terzo**, che deduca il pregiudizio di una propria ragione creditoria per effetto del comportamento stesso, **solo se tale terzo subisca, a causa di detta negligenza, una definitiva perdita del credito, non anche, pertanto, quando egli resti in grado di farlo valere verso l'obbligato**.

La lesione del diritto di credito può essere risarcita in via extracontrattuale solo qualora comporti una perdita definitiva ed irreparabile che renda al creditore impossibile procurarsi una prestazione uguale o equipollente; occorre inoltre che sia dimostrato che il danno è stato



conseguenza diretta ed immediata del fatto illecito del terzo e tale rapporto di causalità è sicuramente da escludere tutte le volte in cui sia ancora possibile la prestazione dell'obligato.

Il prenditore (o il suo giratario) che accetta di essere pagato mediante assegno bancario, accetta anche l'eventuale liberazione prevista dal secondo comma dell'art. 1992 c.c., per i titoli di credito in generale, a favore del debitore che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore. Pertanto, diversamente dal caso in cui l'assegno viene smarrito o rubato durante la trasmissione al prenditore (senza, quindi, pervenire nelle sue mani), nell'ipotesi in cui il prenditore o altro giratario abbia conseguito il possesso del titolo garantito da provvista, l'eventuale pagamento da parte del banchiere delegato, prima della notificazione del decreto di ammortamento, a persona non legittimata, determina l'estinzione dell'obligazione, con conseguente liberazione del debitore.

E' cliente della banca, ai sensi ed agli effetti del regolare pagamento di un assegno sbarrato, chi operi con essa con caratteri di stabilità e sia quindi persona conosciuta e fidata, essendo insufficiente a tal fine la pura e semplice apertura di un conto corrente bancario.

## GARANZIE

**Cass. 13 aprile 2000, Sez. III, n. 4801, in *Il Foro Italiano*, n. 7-8/00, p. 2189.**

• **Posto che la morte del garante non estingue il contratto di fideiussione *omnibus*, gli eredi, che abbiano accettato l'eredità con accettazione pura e semplice, succedono nel contratto** (senza che occorra una comunicazione da parte della banca) e **rispondono anche delle obbligazioni contratte dopo la morte del *de cuius*** secondo la disciplina anteriore al 1992 (nella specie, la stipulazione del contratto era avvenuta in epoca anteriore al 1992 e la morte del *de cuius* in epoca successiva). E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 L. 17 febbraio 1992 n. 154, interpretato nel senso che lo stesso è inapplicabile retroattivamente, in riferimento all'art. 3 Cost.. Le norme bancarie uniformi in

tema di fideiussione *omnibus* non costituiscono intesa limitativa della concorrenza o abuso di posizione dominante, volti ad impedire, restringere o falsare la concorrenza intracomunitaria.

**Trib. Milano, 8 giugno 1998, G.U. Chindemi, in *Banca Borsa e Titoli di credito*, n. 4/00, p. 485.**

• **La fideiussione del socio illimitatamente responsabile di società personali è nulla per mancanza di causa**, poiché il socio già risponde per le obbligazioni sociali con tutto il proprio patrimonio.

**Cass. 23 giugno 2000, Sez. I, n. 8540, in *Guida al Diritto*, n. 34/00, p. 82.**

• **Il contratto autonomo di garanzia**, definito anche garanzia a prima domanda, si configura come un coacervo di rapporti nascenti da autonome pattuizioni fra il destinatario della prestazione (beneficiario della garanzia), il garante (di solito una banca straniera), il controgarante (solitamente una banca nazionale che copre la garanzia assunta da quella straniera) e il debitore (l'ordinante). Caratteristica fondamentale di tale contratto, che vale a distinguerlo da quello di fideiussione, è **la carenza dell'elemento dell'accessorietà**: il garante si impegna a pagare al beneficiario, senza opporre eccezioni in ordine né alla validità né all'efficacia del rapporto di base. Gli elementi che caratterizzano il contratto autonomo di garanzia devono necessariamente essere esplicitati con l'impiego di **specifiche clausole** quali "a semplice richiesta" o "a prima domanda" o altre analoghe, idonee a esprimere tale fondamentale caratteristica.

**Cass. 14 giugno 2000, Sez. I, n. 8089, in *Guida al Diritto*, n. 34/00, p. 84.**

• Il cosiddetto "**patto di rotatività**", in virtù del quale si prevede sin dall'origine la sostituzione totale o parziale dei beni oggetto della garanzia, considerati non nella loro individualità ma per il loro valore economico, dà luogo a una fattispecie progressiva che trae origine dall'accordo delle parti e si perfeziona con la sostituzione dell'oggetto del pegno senza necessità di ulteriori stipulazioni e quindi nella

continuità del rapporto originario, i cui effetti risalgono alla consegna dei beni originariamente dati in pegno. Tuttavia, **perché il patto operi**, è necessario che **le parti rendano esplicita la sostituzione dell'oggetto dell'originaria garanzia**, richiamandone almeno l'atto costitutivo nel momento in cui lo estendono a un nuovo oggetto.

**Trib. Milano, 22 maggio 2000, Sez. VIII, n. 6147, in Guida al Diritto, n. 28/00, p. 63.**

- Nella fideiussione prestata a favore di un istituto di credito, se non vi è stata specifica pattuizione fra il fideiussore e la banca creditrice, **non vi è un obbligo di legge a carico dell'istituto di credito di informare periodicamente il fideiussore** in ordine all'andamento del rapporto di conto corrente con il debitore principale.

**Trib. Salerno 15 aprile 2000, Sez. IV, n. 755, in Diritto e Pratica delle Società, n. 14-15/00, p. 95.**

- **L'inefficacia, nei confronti di una società, della fideiussione prestata da altra postula l'accertamento dell'estraneità della garanzia all'oggetto sociale** della fideiubente e, inoltre, in caso di risposta affermativa, l'accertamento della insussistenza della buona fede del creditore, ai fini dell'applicazione dell'art. 2384-bis c.c.. E' da ritenersi inefficace la fideiussione prestata da una società a favore di un'altra, qualora sia stata prestata non per rispondere ad un interesse, anche mediato o indiretto della società, così concretizzando un atto *ultra vires* commesso con abuso di rappresentanza da parte degli amministratori.

## SOCIETA'

**Cass. 21 luglio 2000, Sez. I, n. 9571, in Guida al Diritto, n. 34/00, p. 89.**

- **L'atto compiuto dagli amministratori in nome della società è estraneo all'oggetto sociale se non è idoneo in concreto a soddisfare un interesse economico**, sia pure mediato e indiretto, ma giuridicamente rilevante. Pertanto, la **prestazione di garanzia**

**per debiti altrui**, anche quando sia prevista espressamente dallo statuto della società, **si considera rientrante nell'oggetto sociale se e in quanto in concreto finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali** o comunque preordinata al soddisfacimento di un interesse economico della società fideiubente. **L'appartenenza della società a un gruppo non legittima, dunque, l'esercizio di qualunque attività estranea all'oggetto sociale** solo perché a favore del gruppo o di altra società del gruppo in quanto vi deve essere sempre un nesso tra attività e oggetto sociale.

**Cass. 2000, Sez. Un., n. 27 (27/00/S.U.), in Corriere Giuridico, n. 9/00, p. 1205.**

- **In sede di assemblea i soci intervenuti** hanno non solo il diritto di esprimere la propria opinione sugli argomenti all'ordine del giorno ma anche di **richiedere informazioni** e chiarimenti **tanto sulle materie oggetto di deliberazione quanto sull'andamento della gestione sociale**, e ciò vale anche in sede di assemblea di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 2423 c.c. (sia nel nuovo che nel vecchio testo) dato il collegamento esistente tra principio di chiarezza e diritto all'informazione; per essere legittimo l'esercizio di tale diritto deve **essere pertinente agli argomenti posti all'ordine del giorno** e non trovare ostacolo in oggettive esigenze di riservatezza in ordine a notizie la cui diffusione può arrecare pregiudizio alla società; quando la domanda sia pertinente e non attenga a notizie riservate deve ricevere una risposta adeguata, concreta, idonea a dissipare insufficienze e incertezze, il relativo accertamento costituendo giudizio di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se sorretto da idonea motivazione.

**Il bilancio d'esercizio di una società di capitali, che violi i precetti di chiarezza e precisione** dettati dall'art. 2423, comma 2, c.c. (anche nel testo anteriore alle modificazioni apportate dal D. Lgs. n. 127 del 9 aprile 1991), **è illecito**, ed è quindi **nulla la deliberazione assembleare con cui esso sia stato approvato**, non soltanto quando la violazione della normativa in materia determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio (o il dato destinato alla

rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società) e quello del quale il bilancio dà invece contezza, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte.

## FALLIMENTO

**Corte Costituzionale, 11-21 luglio 2000, n. 319, in *Diritto e Pratica delle Società*, n. 17/00, p. 51.**

• **E' illegittimo l'art. 10 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267**, nella parte in cui non prevede che il termine di un anno dalla cessazione dell'esercizio dell'impresa collettiva per la dichiarazione di fallimento della società decorra dalla cancellazione della società stessa dal Registro delle imprese.

**E' illegittimo l'art. 147, comma 1, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267**, nella parte in cui prevede che il fallimento dei soci a responsabilità illimitata di società fallita possa essere dichiarato dopo il decorso di un anno dal momento in cui essi abbiano perso, per qualsiasi causa, la responsabilità illimitata.

**Cass. 20 giugno 2000, Sez. I, n. 8379, in *Massimario del Foro Italiano*, n. 7/00, p. 772.**

• Ai sensi dell'art. 43 l.f., la perdita della legittimazione processuale del fallito coincide con l'ambito dello spossessamento fallimentare; poiché i rapporti relativi alla costituzione di un fondo patrimoniale non sono compresi nel fallimento trattandosi di beni che, pur appartenendo al fallito, rappresentano un patrimonio separato, destinato al soddisfacimento di specifici scopi che prevalgono sulla funzione di garanzia per la generalità dei creditori, permane rispetto ad essi la legittimazione del debitore; **sussiste pertanto la legittimazione processuale del fallito nel giudizio avente ad oggetto la revocatoria fallimentare del fondo patrimoniale.** La costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia (art. 67 seg. c.c.) non integra adempimento di un dovere

giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto **a titolo gratuito**, non trovando contropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti; pertanto, in caso di fallimento di uno dei coniugi, esso è suscettibile di revocatoria fallimentare, a norma dell'art. 64 l.f..

**Cass. 26 maggio 2000, Sez. I, n. 6939, in *Diritto e Pratica delle Società*, n. 17/00, p. 97.**

• **I creditori istanti** per la dichiarazione di fallimento sono **liticonsorti necessari** nel **giudizio di opposizione alla sentenza** che, ai sensi dell'art. 47 l.f., **abbia esteso il fallimento ad altri soci illimitatamente responsabili**, ancorché la domanda di estensione sia stata proposta dal solo curatore, atteso che tale domanda costituisce lo sviluppo dell'iniziativa originariamente assunta dai creditori, la quale deve intendersi riferita a tutti coloro che, per legge, debbono rispondere del dissesto denunciato. (Massima non ufficiale).

**Cass. 5 maggio 2000, Sez. I, n. 5634, in *Massimario del Foro Italiano*, n. 5/00, p. 526.**

• **Il c.d. "castelletto di sconto", o il fido per smobilizzo crediti** – come altri strumenti bancari ai primi non propriamente equiparabili nella loro configurazione giuridica, ma assimilati nella pratica bancaria in quanto rispondenti alla medesima finalità, e riflettenti rapporti di analoga natura – **non attribuiscono al cliente della banca, a differenza del contratto di apertura di credito, la facoltà di disporre con immediatezza di una determinata somma di danaro, ma sono esclusivamente fonte, per l'istituto di credito, dell'obbligo di accettazione per lo sconto, entro un predeterminato ammontare, dei titoli che l'affidatario presenterà; ne consegue che l'esistenza di un fido per lo sconto di cambiali non può far ritenere coperto un conto corrente bancario, né può far escludere, ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria, il carattere solutorio delle rimesse effettuate su tale conto dal cliente, poi fallito, se nel corso del rapporto il correntista abbia sconfinato dal limite di affidamento concessogli con il diverso contratto di apertura del credito; tale differenziazione mantiene il suo significato**

anche se tra le due linee di credito sia stabilito un collegamento di fatto, nel senso che i ricavi conseguiti attraverso sconti e anticipazioni siano destinati a confluire nel conto corrente di corrispondenza che riflette l'apertura del credito, in quanto siffatta correlazione si risolve in un meccanismo interno di alimentazione di quel conto attraverso le rimesse provenienti dalle singole operazioni di smobilizzo crediti, alla stregua di qualunque altra rimessa di diversa provenienza.

**Cass. 22 aprile 2000, Sez. I, n. 5279, in *Massimario del Foro Italiano*, n. 5/00, p. 501.**

• In tema di **revocatoria fallimentare**, allorché, in relazione ad un'operazione di **salvataggio dell'impresa**, vengono **pianificati alcuni pagamenti** spiegati in un arco temporale, la **consapevolezza iniziale dello stato di decozione del debitore** (che si esprime nell'accettazione del piano) **si proietta sulla successiva attività solutoria, ove non intervengano elementi** atti a trasformare la speranza che l'impresa disestata onori i suoi impegni in consapevolezza di fattori sopravvenuti, atti a comportare un mutamento della situazione economica; fattori sopravvenuti che deve dedurre e provare chi contesta la persistenza della consapevolezza dello stato di insolvenza in relazione ai singoli pagamenti (la Suprema Corte ha così respinto la tesi del ricorrente, il quale aveva censurato la sentenza impugnata per avere questa accertato la conoscenza dello stato di insolvenza solo in relazione al momento degli accordi solutori e non con riferimento a ciascun pagamento).

**Cass. 13 aprile 2000, Sez. I, n. 4754, in *Massimario del Foro Italiano*, n. 5/00, p. 455.**

• L'attribuzione di un **mandato in rem propriam** all'incasso di crediti nei confronti di un terzo con il conferimento della facoltà di utilizzare le somme incassate per l'estinzione, totale o parziale, di un debito verso il mandatario, benché non ancora sorto, anche attraverso la compensazione delle rispettive ragioni creditorie, producendo **effetti sostanzialmente analoghi alla cessione di crediti**, ha, **oltre uno scopo di garanzia**,

soprattutto **funzione solutoria**, risolvendosi nella preconstituzione di un mezzo sicuro di pagamento per il mandatario in ordine ai finanziamenti da effettuare a favore del mandante; ne consegue che, **trattandosi di un mezzo soddisfacente diverso dal denaro ed estraneo alle comuni relazioni commerciali, risulta suscettibile di revocatoria fallimentare ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 2 l.f., se pattuito nel biennio (sospetto), a nulla rilevando che tale pattuizione sia coeva al sorgere del rapporto.**

**Cass. 24 marzo 2000, Sez. I, n. 3524, in *Diritto e Pratica delle Società*, n. 14-15/00, p. 100.**

• In tema di **revocatoria fallimentare** ex art. 67, comma 2, l.f., di rimesse su conto corrente aventi carattere solutorio, costituisce presupposto indispensabile che la curatela fornisca prova della **conoscenza effettiva dello stato di insolvenza**, e non della semplice conoscibilità da parte dell'autore dell'atto revocabile, nel momento stesso in cui le rimesse vengono poste in essere; peraltro, la dimostrazione di **detta conoscenza non può limitarsi alla prova dell'esistenza di protesti** a carico del fallendo, **non ancora pubblicati** sul Bollettino Ufficiale, in quanto anche se l'atto revocando si riferisca ad un operatore commerciale, la curatela, per completare il proprio onere probatorio, è tenuta ad indicare al giudicante il veicolo attraverso il quale le manifestazioni d'insolvenza sono giunte a conoscenza dalla parte creditrice. (Massima non ufficiale).

**Cass. 28 febbraio 2000, Sez. I, n. 2216, in *Il Foro Italiano*, n. 7-8/00, p. 2232, con nota di Massimo Fabiani.**

• Nel caso di **rigetto del ricorso per fallimento, il debitore può proporre** nello stesso procedimento camerale **domanda di condanna del creditore al risarcimento dei danni** per responsabilità processuale aggravata ed impugnare l'eventuale pronuncia di diniego con reclamo alla corte d'appello ex art. 22 l.f..

**Cass. 18 gennaio 2000, Sez. I, n. 474, in *Il Foro Italiano*, n. 7-8/00, p. 2232, con nota di Massimo Fabiani.**

• Il decreto con il quale la corte d'appello rigetta il ricorso per fallimento negando in linea di diritto la proponibilità della domanda, risolve una controversia in materia di diritti soggettivi ed assume **carattere di definitività** con conseguente idoneità al **giudicato anche nei confronti di terzi creditori** e quindi può essere impugnato con ricorso per cassazione (il principio è stato affermato con riferimento al ricorso per l'accertamento dello stato di insolvenza di un'impresa da assoggettare a liquidazione coatta amministrativa).

**Cass. 14 giugno 1999, Sez. I, n. 5858, in *Il Fallimento*, n. 8/00, p. 835, con nota di David Colombini.**

• Nella liquidazione coatta amministrativa il **periodo sospetto** per l'esercizio delle azioni revocatorie fallimentari proponibili ai sensi del combinato disposto degli artt. 203 e 67 l.f., allorché la dichiarazione dello stato di insolvenza preceda l'adozione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa, deve essere **computato a ritroso a decorrere dal momento nel quale è intervenuta la dichiarazione dello stato di insolvenza** e non invece dal momento dell'adozione di detto provvedimento, poiché l'art. 203, laddove dice applicabili le disposizioni in ordine alle revocatorie "dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione" deve essere interpretato nel senso che da tale momento quelle azioni divengono esperibili, essendo stato nominato il commissario liquidatore, in precedenza non esistente, e non già nel senso che da quel momento si calcola il periodo sospetto.

**Trib. Milano, Sez. II stralcio, 25 ottobre 1999, in *Giur. Milanese*, n. 7/00, p. 264.**

• Non è assoggettabile a revocatoria fallimentare il **pagamento effettuato dal terzo fideiussore** quando il versamento sia effettuato su un conto ormai non più operativo.

## **PROCEDIMENTO CIVILE, INGIUNTIVO, ESECUTIVO**

**Cass. 5 settembre 2000, Sez. I, n. 11625, in *Guida al Diritto*, n. 37/00, p. 49.**

• Il potere del direttore di un istituto di credito di richiedere un decreto ingiuntivo nella qualità di rappresentante dell'ente, a lui a tal fine conferita dallo statuto dell'ente, comporta la rappresentanza dell'ente stesso e così la **legittimazione del direttore a stare in giudizio**, in nome e per conto di quello, anche nella successiva **fase di opposizione al decreto**: legittimazione *naturaliter* estesa alle domande volte a ottenere, comunque, il pagamento delle somme portate dal decreto ingiuntivo anche in caso di revoca di questo.

**Cass. 14 luglio 2000, Sez. III, n. 9365, in *Massimario del Foro Italiano*, n. 7/00, p. 865.**

• La **morte del debitore** sopravvenuta dopo che allo stesso è stato **notificato il precetto comporta, che per iniziare il processo esecutivo contro l'erede**, gli si deve nuovamente **notificare il titolo esecutivo ed il precetto**; ove il creditore inizi l'esecuzione senza rinnovare la notifica del titolo esecutivo e del precetto, è **onere del debitore proporre opposizione agli atti esecutivi per far valere tale omissione e non può il giudice dell'opposizione esaminare la questione d'ufficio**. Il precetto è sottoscritto dalla parte o dal difensore munito di procura; la procura al difensore da parte del creditore può essere conferita anche dopo la notificazione del precetto al debitore, ma, ove venga proposta opposizione al precetto, la stessa dev'essere conferita in tempo utile per poter essere depositata nel giudizio d'opposizione.

**Cass. 21 giugno 2000, Sez. I, n. 8415, in *Guida al Diritto*, n. 35/00, p. 40.**

• Poiché non esiste nel nostro ordinamento un principio in base al quale il convenuto deve prendere posizione esplicita contestando tutte le circostanze dedotte dall'attore per evitare la conseguenza della loro pacificità, **fatti incontrovertibili sono quelli esplicitamente ammessi oppure incompatibili con una precisa linea di difesa**.

**Cass. 10 maggio 2000, Sez. II, n. 5988, in *Guida al Diritto*, n. 28/00, p. 59.**

• **La mancata comparizione dell'attore all'udienza fissata dal giudice istruttore per la precisazione delle conclusioni deve interpretarsi come implicito richiamo alle conclusioni precedentemente formulate, comprensive delle richieste istruttorie**, sia perché il fatto che a taluni effetti il legislatore consideri e disciplini separatamente le conclusioni di merito e le richieste istruttorie non impedisce che ad altri effetti il termine "conclusioni" debba considerarsi inclusivo anche delle richieste istruttorie, sia perché sarebbe illogico ritenere che, in caso di mancata comparizione all'udienza di precisazione delle conclusioni, debbano considerarsi richiamate le precedenti domande ed eccezioni di merito e, viceversa, abbandonate le istanze istruttorie, che pure sono finalizzate all'acquisizione della prova della fondatezza o infondatezza delle domande ed eccezioni di merito.

**Cass. 9 febbraio 2000 – 1° luglio 2000, Sez. Lav., n. 8859, in Guida al Diritto, n. 32/00, p. 24.**

• **L'impignorabilità** prevista dall'art. 514, n. 4, del c.p.c. relativa al professionista, all'artista, al lavoratore autonomo e all'imprenditore individuale si estende anche alla **società di persone**, caratterizzata dall'autonomia patrimoniale imperfetta, sempre che sul fattore capitale **prevalga l'attività personale dei soci**.

**Trib. Milano, 22 giugno 2000, Sez. III, G.U. Simonetti, n. 7892, in Guida al Diritto, n. 31/00, p. 71.**

• Al fine di poter ritenere **impignorabili i beni necessari per l'esercizio di un'impresa artigiana** occorre che il debitore pignorato dimostri di svolgere personalmente l'attività di produzione dell'impresa individuale e di possedere i requisiti di cui alle leggi 860/1956 e 443/1985.

**Trib. Milano, 22 maggio 2000, Sez. VIII, n. 6146, in Guida al Diritto, n. 28/00, p. 64.**

• Nel **giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo**, il giudice, qualora riconosca **fondata, anche solo in parte, un'eccezione di pagamento** formulata dall'opponente, con

l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque **revocare totalmente il decreto opposto**, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione medesima, sostituendosi la sentenza di condanna, al pagamento del residuo importo del credito, all'originario decreto ingiuntivo.

Nel caso di **accoglimento parziale di opposizione a decreto ingiuntivo**, l'iscrizione preventiva di un'**ipoteca giudiziale** su beni di proprietà dell'ingiunto **si ha per limitata alla sola minor somma** risultante dalla sentenza di condanna emessa a definizione del giudizio di opposizione.

**Trib. Milano, Decreto 28 marzo 2000, Pres. Castellini, in Diritto e Pratica delle Società, n. 14-15/00, p. 90.**

• A seguito dell'entrata in vigore della L. 12 agosto 1993, n. 310, recante "Norme per la trasparenza nelle cessioni di partecipazioni e nella composizione della base sociale delle società di capitali, nonché nella cessione di esercizi commerciali e nei trasferimenti di proprietà dei suoli", e della L. 29 dicembre 1993, n. 580, sul riordino delle Camere di Commercio e sull'istituzione del Registro delle imprese, **le quote di s.r.l. devono essere giuridicamente qualificate quali beni mobili immateriali iscritti in un pubblico registro. Il pignoramento di quote di s.r.l. si esegue mediante notificazione al debitore e successiva iscrizione nel Registro delle imprese.** Il conflitto tra creditore pignorante e terzo acquirente di una medesima quota di s.r.l. deve essere risolto in base al criterio della priorità temporale dell'iscrizione nel Registro delle imprese.

**Trib. Trani, Ordinanza 7 gennaio 2000, Giud. Istr. Gentile, in Il Foro Italiano, n. 6/00, p. 1969.**

• Il **giudizio** promosso con l'azione revocatoria ordinaria deve essere **sospeso** ex art. 295 c.p.c. per la contemporanea **pendenza di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo** avente ad oggetto l'accertamento dell'esistenza e dell'ammontare del credito tutelato con l'azione revocatoria, in quanto la qualità di creditore rappresenta la premessa e il

presupposto processuale dell'esercizio dell'azione revocatoria.

## PROVA CIVILE

**Cass. 1 ottobre 1999, Sez. I, n. 10873, in Banca Borsa e Titoli di credito, n. 4/00, p. 369.**

• Il **timbro** di annullo postale riferibile alla spedizione **“in corso particolare”** apposto su un **foglio incorporante impegno fideiussorio**, provenendo da un pubblico ufficio, è **sufficiente ad attribuire data certa alla scrittura**: l'art. 2704, comma 1° c.c., invero, non contiene un'elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data della scrittura privata non autenticata deve ritenersi certa rispetto ai terzi e, se sorretta da motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici, la valutazione del giudice di merito in proposito non è censurabile in sede di legittimità, risolvendosi in un apprezzamento di fatto.

**Trib. Milano, 15 marzo 1999, Pres. Peschiera, in Banca Borsa e Titoli di credito, n. 4/00, p. 369.**

• Il **timbro “in corso particolare”** non è rilasciato dalle Poste nell'esercizio delle loro funzioni proprie e tipiche, per cui esso **non è idoneo ad attribuire certezza alla data del documento** incorporante scrittura privata non autenticata, pari a quella che la legge riconosce ai fatti contemplati nella prima parte dell'art. 2704, comma 1°, c.c..

**Limiti della “data certa postale”, commento di Antonio Rusinenti.**

Le due decisioni riportate nelle massime che precedono affrontano il problema dell'affidabilità sul piano istruttorio dell'affrancatura postale su documenti di cui si vuole opporre ai terzi il contenuto negoziale. Il timbro postale indica, come noto, la data in cui l'affrancatura avviene e, a condizione che essa risulti apposta sul medesimo corpo cartaceo del documento (e non, ad esempio, sulla busta che l'ha contenuto), è presa in considerazione dalla giurisprudenza fra quei fatti idonei a fondare il convincimento sull'anteriorità rispetto ad essi della formazione del documento. Appare

opportuno tuttavia precisare i limiti di tale efficacia probatoria.

Una chiave di lettura della norma si individua proprio partendo dalla considerazione che neanche le prove qualificate dalla menzione espressa dell'art. 2704 c.c. (atto pubblico, scrittura registrata e sottoscrizione seguita dal decesso del sottoscrittore) presentano una uguale estensione quanto alla funzione certificativa loro riconosciuta: l'atto pubblico certifica data, contenuto negoziale e soggetti partecipanti, e tutto fino a querela di falso; la scrittura registrata certifica la data della scrittura e il contenuto negoziale in essa espresso, ma non certo i soggetti, giacché la partecipazione a una scrittura registrata rimane da una parte sottoposta, nella dialettica processuale, a tutte le possibili implicazioni della verifica della scrittura privata e dall'altra, con specifico riguardo ai profili della sua opponibilità ai terzi, a tutte le eccezioni che i terzi possono sollevare senza particolari vincoli istruttori con riferimento a una formazione del documento loro estranea. Infine il decesso del sottoscrittore pone solo un elemento di certezza della data, lasciando impregiudicate le possibili eccezioni sull'autenticità della sottoscrizione e sull'esistenza delle dichiarazioni negoziali. Data del documento, contenuto negoziale e soggetti a cui imputarlo sono dunque gli elementi di un ben differenziato “dosaggio” dell'efficacia probatoria riscontrabile nelle fattispecie definibili di data certa *ex lege*. Un equivoco sicuramente da evitare è dunque quello di interpretare il concetto di data certa, ovvero di prova della data certa, come immediatamente assorbente delle questioni sull'autenticità del contenuto negoziale e sulla sua paternità. Il fatto che del documento sia provata la data certa non può significare, salvo che nell'atto pubblico, automatica incontestabilità circa il contenuto e la provenienza. Piuttosto si può cautamente affermare che, una volta prodotto un documento avente data certa, la sua affidabilità quanto a contenuto e provenienza trova conferma nell'assenza di contestazioni o circostanze di fatto che siano con essa confliggenti.

Il problema valutativo appena schematizzato si pone nei medesimi termini ove si affronti una

ricostruzione dell'efficacia probatoria del documento munito della data postale, con l'aggiunta del compito, preliminare (da cui si è sollevati nelle fattispecie legali di data certa), di stabilire se comunque possa muoversi da un presupposto di certezza della data. Riservando alla parte finale di questo commento tale punto, nondimeno cruciale ma che alla luce della giurisprudenza prevalente può qui darsi per accolto, si vuole osservare come le due sentenze in effetti non si discostino dall'*iter* logico appena prospettato, per quanto pervengano a pronunce antitetiche. Leggendo le motivazioni (a cui si fa rinvio, con il commento di M.C. Olivieri) e in particolare quella del Tribunale di Milano che si discosta dall'orientamento maggioritario, appare evidente come ciò che induce il giudicante a un convincimento negativo sulla opponibilità ex art. 2704 c.c. della scrittura munita di annullo postale non sia un dogmatico rifiuto della sua certezza di data, bensì la presenza nella concreta vicenda decisa di ragionevoli indizi circa la manipolazione del contenuto documentale, vale a dire una circostanza che non attiene alla certezza della data del documento, ma alla conformità del suo contenuto attuale al contenuto che aveva allorché ricevette la bollatura. La confutazione dell'attitudine della data postale a costituire un elemento "equipollente" a quelli menzionati dall'art.2704 c.c. sembra in tale motivazione sovrapporsi innaturalmente al vero motivo di rifiuto del documento e ciò forse al fine di sopperire alla difficoltà di una *probatio diabolica* dell'avvenuta manipolazione. Dunque, per accedere a una prima conclusione, se si parla di data certa derivante dal timbro postale si deve assumere tale formula in un significato più articolato di quanto si possa fare con la sua giustapposizione all'atto pubblico o alla scrittura registrata. Si deve infatti scomporre la valutazione di siffatto documento, da una parte, in una valutazione che può riconoscere piena affidabilità della data postale impressa sul documento e, dall'altra, nella ponderazione del suo contenuto in correlazione con ogni elemento interno ed esterno che ne attesti o contraddica la verosimiglianza. L'espressione con cui l'art. 2704 c.c. ammette "*un altro fatto che stabilisca in modo*

*egualmente certo l'antioriorità della formazione del documento*" non deve essere intesa nel senso della possibilità di individuare forme documentali capaci di vincolare il giudizio sul loro tempo e contenuto, come avviene per l'atto pubblico o la registrazione, ma in quello di consentire al giudice di raggiungere, nella valutazione dei fatti, un convincimento altrettanto sicuro dell'antioriorità. Detto questo, rimane da stabilire in base a quale criterio la timbratura postale valga a conferire certezza circa l'esistenza del documento ad una data determinata (a prescindere, come s'è detto, dalla conformità del suo contenuto, infatti può assumersi come pacifico che difetti in capo alla Posta una funzione certificativa del contenuto dei recapiti). In linea di massima la provenienza da un ente pubblico (ora per la verità da un concessionario di pubblico servizio) che certifica la data nell'ambito della propria normale attività di affrancatura dovrebbe tranquillizzare sull'imparzialità e veridicità della fonte. E' infatti difficilmente contestabile che l'attestazione della data di presentazione dei documenti rientra fra le funzioni tipiche della Posta. Il riferimento all'art. 41 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (il c.d. "corso particolare") è esatto con riguardo ai due casi decisi, ma non più attuale. Tale norma stabiliva, fra i casi di "eccezione all'esclusività postale", quello dell'affrancatura di documenti non destinati alla spedizione a mezzo del servizio postale, affrancatura obbligatoria che automaticamente conferiva al documento la data in oggetto ed era divenuta d'uso comune per munire della certificazione di data a costi contenuti le innumerevoli scritture contrattuali per le quali non è prescritta la registrazione immediata né può giustificarsi l'onere dell'intervento notarile. Attualmente, a seguito dell'abrogazione espressa dell'art. 41 D.P.R. 156/73 sancita dall'art. 16, II comma, D. Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, non si può più parlare di "corso particolare", né di affrancatura obbligatoria nei casi consentiti di eccezione all'esclusività postale. Lo stesso decreto legislativo, al proprio art. 8, prevede la libertà della c.d. autoprestazione, la quale teoricamente farebbe venire meno qualsiasi obbligo di affrancatura. Non è venuta meno tuttavia l'esigenza di conferire a costi contenuti una



data ai documenti che rafforzi la loro opponibilità ai terzi, e tale esigenza è adesso soddisfatta dal servizio di “posta prioritaria”, presso cui è possibile l’affrancatura con l’immediato recupero del documento.

\* \* \*

**Cass. 20 giugno 2000, Sez. II, n. 8402, in Guida al Diritto, n. 34/00, p. 88.**

• Allorché una **scrittura privata esibita in fotocopia** in giudizio sia stata **tacitamente riconosciuta**, non costituisce preclusione del giudizio di falso di quella scrittura il fatto che il possessore di questa, invitato dal giudice a depositarla in originale, ne depositi invece una fotocopia adducendo di aver smarrito l’originale. Pertanto, **l’unico rimedio disponibile per chi intenda contestare l’autenticità di una scrittura riconosciuta, sia pure esibita in fotocopia, è la querela di falso**. La copia fotostatica non autenticata, infatti, si ha per riconosciuta conforme all’originale e riconosciuta, ex art. 215 del c.p.c., se la parte comparsa non la disconosce in modo formale e specifico nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione.

**Trib. Foggia, Giud. Cea, Ordinanza 4 novembre 1999, in Il Foro Italiano, n. 6/00, p. 2093, con nota di Ernesto Fabiani.**

• **Il giudice può disporre d’ufficio la prova testimoniale**, ai sensi dell’art. 281 ter. C.p.c., sia nel caso di persone cui le parti hanno fatto riferimento, ma non sono state indicate come testi, sia nel caso in cui la persona che appare conoscere la verità è stata indicata come testimone da una o entrambe le parti. Anche nel caso di ammissione d’ufficio della prova testimoniale valgono i limiti all’ammissibilità della stessa di cui al c.c.. L’ammissione d’ufficio della prova testimoniale deve inserirsi in un contesto temporale immediatamente conseguente alle richieste istruttorie delle parti.

## **PUBBLICITA’ IMMOBILIARE**

**Cass. 5 luglio 2000, Sez. I, n. 8964, in Massimario del Foro Italiano, n. 7/00, p. 831.**

• Per stabilire se ed in quali limiti un determinato atto o una domanda giudiziale trascritti siano **opponibili ai terzi**, occorre aver riguardo esclusivamente al **contenuto della nota di trascrizione**, dovendo le indicazioni riportate nella nota stessa consentire di **individuare** senza possibilità di equivoci e di incertezze gli **estremi essenziali del negozio** ed i beni ai quali esso si riferisce, o il soggetto nei cui confronti la domanda sia rivolta, senza potersi attingere elementi dai titoli presentati e depositati con la nota stessa, ed a nulla rilevando in contrario la circostanza della introduzione del nuovo sistema informatico di trascrizione ad opera della L. 27 febbraio 1985 n. 52, che, all’art. 17, si limita a stabilire che le note di trascrizione o iscrizione di cui agli artt. 2659, 2660 e 2839 c.c., debbono essere redatti su modelli a stampa, conformi a quelli approvati con decreto ministeriale; che (2° comma) apposita nota, in doppio esemplare, deve essere parimenti presentata, con le modalità di cui al precedente comma, per ogni formalità di annotazione; che (3° comma) ciascuna nota non può riguardare più di un negozio giuridico o convenzione oggetto dell’atto di cui si chiede la trascrizione, l’iscrizione o l’annotazione; da tali previsioni si evince che non sono venuti meno, a seguito della entrata in vigore della legge, né la funzione di fronte della pubblicità immobiliare, che l’ordinamento attribuisce alla nota di trascrizione, né il c.d. “principio di autoresponsabilità”, secondo il quale, essendo la nota di trascrizione un atto di parte, gli effetti connessi alla formalità della trascrizione si producono in conformità ed in stretta relazione al contenuto della nota stessa.

## **ACCESSO ALLE PROFESSIONI LEGALI**

**T.a.r. Lombardia, 28 aprile 2000, Sez. III, n. 135, in Corriere Giuridico, n. 8/00, p. 1052.**

• **E’ rilevante** e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 24, 113 e 97

Cost., **la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 comma 1 L. 7 agosto 1990, n. 241** – in base al quale ogni provvedimento amministrativo, compreso quelli concernenti lo svolgimento di pubblici concorsi, deve essere motivato – **nella parte in cui non si applicherebbe alla valutazione degli esami di abilitazione professionale** (e segnatamente a quelli per accedere alla professione forense) essendo stato ritenuto – secondo l'interpretazione data dal Consiglio di Stato – sufficiente il giudizio espresso esclusivamente mediante un voto, cioè attraverso un mero punteggio numerico.....

## SPESE GIUDIZIALI

**Cass. 12 luglio 2000, Sez. II, n. 9236, in Guida al Diritto, n. 34/00, p. 90.**

• La **condanna alle spese del giudizio**, contenuta nella sentenza di primo grado, può costituire **titolo esecutivo** a norma dell'art. 474 del c.p.c. soltanto **nel caso in cui sia accessoria a una pronuncia di condanna, provvisoriamente esecutiva** ai sensi dell'art. 282 del c.p.c. (oppure esecutiva per espressa previsione di legge), ma non quando sia conseguente alla decisione di rigetto della domanda oggetto del giudizio.

κ κ κ

## OSSERVATORIO

Il nostro osservatorio stabile in materia di **ANATOCISMO** e **USURA** registra innanzitutto, quanto alla prima questione, la decisiva novità introdotta dalla ormai nota sentenza della Corte Costituzionale (n. 425/2000 del 17/10/2000, della quale riportiamo integralmente le motivazioni) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del D. Lgs. 4 agosto 1999 n. 432.

In tema di usura si approfondisce, invece, il dibattito sulla sentenza della Corte di Cassazione n. 5286/2000 (già commentata sui precedenti nn. 3 e 4 di *Iusletter*).

Naturalmente **stiamo adeguando le relative difese**: in materia di anatocismo – in particolare – si tratterà di sviluppare i temi che già illustrammo nelle circolari (e nella relativa documentazione) che distribuimmo ai clienti dello Studio nel corso del 1999.

**Nel prossimo numero di *Iusletter* faremo il punto della situazione e illustreremo le nostre conclusioni.**

Ciò anche alla luce del **Convegno ITA del 19/12/2000 su “Anatocismo e Usura”**, al quale il nostro Studio parteciperà, e che vedrà tra i relatori: il Presidente di Sezione della Corte di Cassazione, Dott. Vincenzo **Carbone**, il Prof. Aldo Angelo **Dolmetta** (ordinario di Diritto Civile all'Università Cattolica di Milano) e il Dott. Giuseppe **De Marzo** (magistrato del Tribunale di Taranto).

A quest'ultimo è stato assegnato l'argomento **“possibili azioni dei clienti e difesa delle banche”**, del quale daremo conto in modo particolare.

## ANATOCISMO

Alla Corte Costituzionale sono sufficienti due pagine di motivazione (il paragrafo 3.3.2.) per ritenere esaurita la questione, bacchettando sulle dita il legislatore delegato.

Per quanto la delega possa essere interpretata estensivamente – dice in buona sostanza il giudice delle leggi – deve escludersi la legittimità di “una disciplina retroattiva e genericamente validante di clausole anatocistiche bancarie... del tutto avulsa da qualsiasi riferimento ai vizi ed alle cause di inefficacia da tenere per irrilevanti”.

Si è dunque trattato di un problema di tecnica legislativa, la cui accertata incongruenza rischia ora di creare un contenzioso imponente i cui fini, nella maggior parte dei casi, saranno sostanzialmente dilatori.

Non è la prima volta, peraltro, che in materia bancaria norme introdotte con lo scopo di “tagliare la testa al toro” sono state sin da subito – invece – oggetto di un serrato dibattito

giurisprudenziale e dottrinario (che ne ha quantomeno ridotto la presunta portata risolutiva)

Insomma: se le banche costituiscono una “lobby” (come sostengono le varie associazioni dei consumatori, dai cui siti web è ora possibile direttamente scaricare modelli di lettere di contestazione e che mettono a disposizione veri e propri servizi informatizzati di ricalcolo del debito), si tratta di una “lobby” veramente ... scalcagnata.

Vale comunque la pena di notare che:

- ◆ il giudizio della Corte Costituzionale è “indipendente da ogni considerazione sulla ragionevolezza intrinseca della norma denunciata”;

e che, in particolare,

- ◆ quanto alla eccezione delle banche (che lo Studio da sempre pure propone nelle sue difese) per la quale la capitalizzazione degli interessi bancari si giustificerebbe non solo con il disposto dell’art. 1283, ma anche con quello degli artt. 1823, 2° comma, 1825 e 1833 c.c. (quelli, cioè, che devono far escludere che possa parlarsi di anatocismo *tout court* laddove si conviene – come nel conto corrente bancario – che il conto si “**chiude**” trimestralmente), essa costituisce “un profilo nuovo rispetto alle linee argomentative e probatorie dispiegate nei giudizi *a quibus*” (paragrafo 3.2.2), e dunque “non pertinente” al giudizio in corso.

Il che, in parole povere, significa (come anche ha subito rilevato l’A.B.I.) che la Corte Costituzionale si è limitata a dichiarare la illegittimità della norma impugnata per eccesso di delega: non a “consacrare” la recente giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di capitalizzazione degli interessi bancari, ovvero a escludere che essa possa essere contestata sotto aspetti ulteriori a quello della normatività (anziché negozialità) dell’uso anatocistico.

E, dunque, residuano ancora spazi per la difesa.

κ κ κ

**CORTE COSTITUZIONALE**  
**SENTENZA N. 425/2000 DEL 17-10-2000**

“(Omissis)

3.3.2.- *Fondata deve ritenersi, invece, la questione concernente l'eccesso di delega prospettato da quasi tutti i rimettenti. Il giudizio di conformità della norma delegata alla norma delegante, condotto alla stregua dell'art. 76 Cost., si esplica attraverso il confronto tra gli esiti di due processi ermeneutici paralleli: l'uno, relativo alle norme che determinano l'oggetto, i principi e i criteri direttivi indicati dalla delega, tenendo conto del complessivo contesto di norme in cui si collocano e individuando le ragioni e le finalità poste a fondamento della legge di delegazione; l'altro, relativo alle norme poste dal legislatore delegato, da interpretarsi nel significato compatibile con i principi e criteri direttivi della delega (v., ex plurimis, sentenze nn. 276, 163 e 126 del 2000; nn. 15 e 7 del 1999). Ebbene, da una tale valutazione comparativa emerge chiaramente il mancato rispetto della delega. Come già detto, invero, con l'art. 1, comma 5, della legge n. 128 del 1998 si conferì delega al Governo per l'emanazione di "disposizioni integrative e correttive" del testo unico bancario, richiamando espressamente i principi e criteri direttivi indicati nell'art. 25 della legge n. 142 del 1992, in attuazione dei quali vennero emanati dapprima il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481 (che recepiva e adattava al contesto italiano la surrichiamata direttiva 89/646/CEE) e poi il decreto legislativo n. 385 del 1993. Quest'ultimo, oltre a recepire a sua volta i contenuti del decreto legislativo n. 481 del 1992, riordinava organicamente l'assetto della materia bancaria e creditizia, con un testo unico di natura "normativa" e non già meramente "compilatoria": così da caratterizzarsi come disciplina attuativa di quella direttiva comunitaria e, allo stesso tempo, come legge di grande riforma economico-sociale (v. sentenze n. 49 del 1999 e n. 224 del 1994). Ma, per quanto ampiamente possano interpretarsi le finalità di "integrazione e correzione" perseguite dal legislatore delegante, nonché i principi e criteri direttivi posti a base del testo unico bancario, è certamente da escludersi che la suddetta delega legittimi una disciplina retroattiva e genericamente validante, sia pure nell'esercizio*

*del potere di armonizzazione di tale testo unico con il resto della normativa di settore. La norma denunciata, difatti, senza distinguere fra contratti ed effetti contrattuali anteriori o posteriori alla data della propria entrata in vigore, stabilisce, con formula tipica delle norme di generale sanatoria ("sono valide ed efficaci"), una indiscriminata validità temporanea delle clausole anatocistiche bancarie contenute in contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della prevista deliberazione del CICR, prescindendo dal tipo di vizio da cui sarebbero colpite e da ogni collegamento con il testo unico bancario che non sia meramente occasionale. Non si tratta, evidentemente, di una norma interpretativa - che pure era stata suggerita nel corso dei lavori parlamentari (seduta del 17 giugno 1999 della sesta Commissione: pag. 35 del relativo verbale) - perché la disposizione, così come strutturata, non si riferisce e non si salda a norme precedenti intervenendo sul significato normativo di queste, dunque lasciandone intatto il dato testuale ed imponendo una delle possibili opzioni ermeneutiche già ricomprese nell'ambito semantico della legge interpretata. Al contrario, con efficacia innovativa e (in parte anche) retroattiva, essa rende "valide ed efficaci", sino alla data di entrata in vigore della deliberazione del CICR, tutte indistintamente le clausole anatocistiche previste nei contratti bancari già prima della legge delegata o comunque stipulate anteriormente all'entrata in vigore della suddetta deliberazione. In altri termini, il legislatore delegato, da un lato sancisce (pro praeterito), per qualsiasi tipo di vizio, una generale sanatoria delle clausole anatocistiche illegittime contenute nei contratti bancari anteriori al 19 ottobre 1999, con effetti temporalmente limitati sino al 22 aprile 2000 (data di entrata in vigore della delibera del CICR); dall'altro attribuisce (pro futuro), sia pure nell'identico limite temporale, la stessa indiscriminata "validità ed efficacia" alle clausole poste in essere nel periodo tra il 19 ottobre 1999 ed il 21 aprile 2000. Ma, così disponendosi, è venuta meno ogni continuità logica con la delega, rompendosi la necessaria consonanza che deve intercorrere tra*

*quest'ultima e la norma delegata. L'indeterminatezza della fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 25 del decreto legislativo n. 342 del 1999 non consente di ricondurre la denunciata norma nell'ambito dei principi e criteri della legge di delegazione. Questi, infatti, non possono ragionevolmente interpretarsi come abilitanti all'emanazione d'una disciplina di sanatoria (per il passato) e di validazione anticipata (per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge delegata e quella della delibera del CICR) di clausole anatocistiche bancarie, del tutto avulsa da qualsiasi riferimento ai vizi ed alle cause di inefficacia da tenere per irrilevanti: quindi - stante il difetto di distinzioni e precisazioni nella legge delegata - senza una necessaria e sicura rispondenza (diretta od indiretta) ai principi e criteri informativi del testo unico bancario. Esclusa, pertanto, la possibilità di un'interpretazione adeguatrice della legge delegata alla legge delegante, deve concludersi - indipendentemente da ogni considerazione sulla ragionevolezza intrinseca della norma denunciata, e restando assorbito ogni altro profilo delle sollevate questioni - che la norma in esame viola l'art. 76 della Costituzione.*

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia). (...)"*

## **USURA**

La sentenza della Corte di Cassazione n. 5286 del 22/4/2000, già commentata sui numeri 3 e 4 di *Iusletter* sempre all'interno di questo "Osservatorio", è ora pubblicata nel numero 7/2000 de *Il Corriere Giuridico*, unitamente ad un altro interessante riferimento giurisprudenziale: la sentenza del **Tribunale di Palermo del 7 marzo 2000**. Quest'ultima ammette la possibilità che, nelle operazioni di mutuo bancario, i tassi soglia (determinati, com'è ormai noto, in base alle rilevazioni trimestrali dei tassi medi - applicati dal mercato

per ciascuna categoria di contratti – effettuate dal Ministero del Tesoro) **sostituiscano i tassi pattuiti tra istituto di credito e mutuatario nell'ipotesi in cui i tassi convenzionali si trovino ad essere qualificati come usurari in conseguenza del successivo rilevamento di tassi medi inferiori.**

Di talché **la sanzione di cui all'art. 1815, 2° comma** – come novellato dall'art. 4 della legge n. 108/96 in materia di usura – **e cioè la non debenza d'interesse alcuno, rimarrebbe confinata alla fattispecie di quegli'interessi che siano *ab origine* usurari.**

E ciò per l'evidente ragione che il contratto di mutuo, quando fu concluso, non accedeva ad illiceità di sorta.

Ne risulta arricchita, in tal modo, la topografia delle regioni degli'interessi pattizi, di quelli usurari e dei relativi territori di confine (il riferimento è allo *ius superveniens*), quando si rammenti che la sentenza della Cassazione in epigrafe ha posto il principio per cui *“in tema di scoperto di conto corrente, la pattuizione d'interessi moratori a tasso divenuto usurario a seguito della legge n. 108/96 è illegittima, anche se convenuta in epoca antecedente all'entrata in vigore della detta legge, e comporta la sostituzione di un tasso diverso a quello ormai divenuto usurario”*. Si ricorda infine che la Suprema Corte ha esteso l'operatività della sostituzione dei tassi sia agl'interessi compensativi sia agli interessi moratori (*cfr.* l'articolo pubblicato su *Iusletter* n. 3). Tali considerazioni sono contenute nella nota alle citate sentenze a firma di Gina GIOIA: anche il suo commento è reperibile su *Il Corriere Giuridico* n. 7/2000 (o presso i redattori di *Iusletter*).

κ κ κ

## LO SAPEVATE CHE ...

### • **Tempi di emissione dei decreti ingiuntivi.**

La situazione registrata nei mesi scorsi

relativamente ai tempi di emissione dei decreti ingiuntivi da parte del Tribunale di Milano, si va decongestionando. Rileviamo infatti che, alla data del 31 ottobre (data dell'ultimo aggiornamento della presente newsletter) si sta procedendo all'emissione dei decreti richiesti il 5-6 ottobre. Pertanto, fermo restando il “trend” positivo sopra riferito, riteniamo ormai non più strettamente necessario presentare la nota istanza per la più celere concessione del provvedimento.

### • **La direttiva Ce per la lotta ai ritardi nei pagamenti commerciali tra imprese europee.**

Ai sensi della direttiva 2000/35/CE del 29 giugno 2000 (che dovrà essere recepita entro l'8 agosto 2002), gli interessi moratori (il tasso è del 7%) scatteranno automaticamente decorsi 30 giorni dal ricevimento della fattura (o di altro sollecito) da parte del debitore, il quale sarà tenuto ad un risarcimento per i costi di recupero sostenuti dal creditore. Viene anche garantita una procedura rapida di recupero dell'importo grazie all'ottenimento del titolo esecutivo entro 90 giorni dalla richiesta all'autorità competente. La direttiva disciplina tutte le transazioni commerciali a prescindere dal fatto che siano state effettuate tra imprese pubbliche o private o tra imprese e autorità pubbliche, limitata però, ai pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo per una transazione commerciale e non disciplina i contratti con consumatori o interessi relativi ad altri pagamenti.

### • **Approvato il regolamento in materia di delegificazione dell'utilizzo delle procedure telematiche per la semplificazione degli adempimenti tributari sugli atti immobiliari.**

Il D. Lgs. n. 9 del 18 gennaio 2000, modificando il D. Lgs. 1812/97, n. 463, prevede a decorrere dal 30 giugno 2000 la registrazione di atti relativi a diritti sugli immobili alla trascrizione e all'annotazione nei registri immobiliari e alla voltura catastale con procedure telematiche. Accorpendo la trascrizione, la volturazione e la registrazione nella “nota unica” il numero annuale delle pratiche passerà da 6 a 2 milioni. I punti più

salienti sono: **a)** sono previste due ipotesi di trasmissione telematica a seconda dell'impiego o no della firma digitale; **b)** il termine per la registrazione e la trascrizione degli atti ammessi alla trasmissione telematica è fissato in 30 giorni dalla data dell'atto; **c)** con la presentazione del modello Unico informatico si ottiene automaticamente la voltura catastale; **d)** vengono modificati gli arrotondamenti legali al versamento delle imposte.

• **Nuovo termine per regolarizzare la società di fatto in s.n.c. o s.a.s..**

L'art. 3, comma 5, del collegamento alla Finanziaria 2000 riapre e amplia la scadenza fissata al 30 giugno 1997 prorogandola al **28 febbraio 2001**. L'atto di regolarizzazione può essere stipulato con sottoscrizione dei contraenti autenticata ai sensi dell'art. 2703 c.c.. Per gli atti connessi gli onorari notarili sono ridotti a un quarto.

κ κ κ

**INTERNET**

**SELEZIONE DEI SITI WEB**

La rubrica Internet di questo numero è interamente dedicata al sito web [www.lex.unict.it](http://www.lex.unict.it) della Facoltà di Giurisprudenza - Università di Catania.

Il sito opera - nella sezione intitolata "Siti di Interesse" - quale meta-motore di ricerca, rendendo disponibili i risultati di una ricerca incrociata, effettuata contemporaneamente sui motori di Altavista, Virgilio e Yahoo.

In particolare, il reperimento delle informazioni giuridiche richieste avviene attraverso un immediato ed efficiente collegamento c.d. "ipertestuale" a numerosi siti giuridici, selezionati come segue:

• **GIURISPRUDENZA ON LINE**

ITALIANA

Corte Costituzionale

Consulta on-line

Sentenze della Corte Costituzionale dal 1996. Sono possibili due tipi di ricerca: cronologica (basata sul numero e anno della decisione) e testuale (basata su parole chiave).

Servizio Novità CED

Massime e ruoli della Corte di Cassazione, massime della Corte Costituzionale, della Corte dei Conti e del Consiglio di Stato.

Giustizia amministrativa

la giustizia amministrativa a cura del Segretariato Generale del Consiglio di Stato

Italedi on-line

Contiene le massime di recenti pronunce del Consiglio di Stato, dei Tar e della Corte Costituzionale, a cura della casa editrice ITALEDI

Sospensive del Consiglio di Stato

Ordinanze di sospensione ordinate secondo lo schema di catalogazione del Consiglio di Stato. Ricerca semplice ed avanzata. Aggiornamento quindicinale.

Sentenze che incidono sul costume

Selezione di sentenze a cura dello Studio Marzorati.

**STRANIERA**

Corti e Fonti Costituzionali nel Mondo

Australia - Brasile - Cambogia - Canada - Ceca (Repubblica) - Cile - Colombia - Croazia - Estonia - Francia - Germania - Malta - Messico - Regno Unito - Romania - Senegal - Slovacchia - Spagna - Stati Uniti D'America - Sud africa - Svizzera - Taiwan - Turchia - Zambia

Corte Suprema degli Stati Uniti

Sentenze in lingua originale

Corte di Giustizia delle Comunità Europee

Sentenze della Corte di Giustizia e del Tribunale di Primo Grado da giugno 1997 (testo integrale).

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (fr)

Sentenze a testo pieno da ottobre 1996 (in francese). Elenco cronologico.

• **LEGISLAZIONE ON LINE**

## NAZIONALE

### Leggi della XIII Legislatura

Indici delle leggi (in ordine cronologico, per tipologia, per aree tematiche - basato sul sistema di classificazione TESEO); Progetti di legge approvati non promulgati o pubblicati; Decreti-legge in corso di conversione; Decreti legislativi; Disegni di legge e documenti maggiormente richiesti. La selezione di questi ultimi viene effettuata basandosi sulle richieste che ogni giorno pervengono all'Ufficio informazioni parlamentari del Senato.

### Disegni di legge presentati nel corso della XIII Legislatura

Sono disponibili: schede riassuntive del procedimento legislativo, i testi dei progetti di legge, i testi degli eventuali altri documenti correlati al disegno di legge. I testi possono essere ricercati per numero del progetto di legge, per parole contenute nella scheda dei progetti Senato o Camera o per parole contenute nel testo (solo disegni di legge Senato).

### CD LEX

A cura della UTET una selezione delle novità legislative più importanti.

### Attività Parlamentare

Per ricercare informazioni rilevanti relative all'intera legislatura è possibile usare il motore di ricerca nei notiziari settimanali. E' anche disponibile un elenco dei disegni di legge e documenti più richiesti.

### Commissione Parlamentare Riforme

#### Costituzionali

Legge istitutiva; Composizione della Commissione; Progetti di legge assegnati; Attività della Commissione; Cronologia dei lavori; Materiale di documentazione; Documenti approvati dalla Commissione; Scrivi alla Commissione.

### Provvedimenti Legislativi in ordine cronologico

A cura della Presidenza del Consiglio, raccolta di provvedimenti e disegni di legge. Motore di ricerca

### Verbali della Commissione Parlamentare Antimafia

Gli Atti della Commissione Parlamentare Antimafia sono verbali pubblici liberamente distribuibili, data la particolare natura dei testi, tuttavia, ricordiamo che la diffusione di versioni

alterate degli stessi può costituire reato. Il testo elettronico è comunque da ritenersi semplicemente un ausilio alla ricerca e alla consultazione; sotto il profilo giuridico, fanno fede solo e unicamente i testi a stampa conservati dalla Commissione.

### Norme in rete

Accesso unificato e gratuito ai materiali giuridici presenti sui siti Internet delle Istituzioni pubbliche a cura di: Ministero della Giustizia, AIPA, IDG, CINECA

## REGIONALE

### Leggi delle Regioni d'Italia

Selezione di leggi regionali in base alla materia trattata.

Leggi Regionali:

#### Regione Abruzzo

Leggi e Bollettino Ufficiale.

#### Regione Calabria

Legislazione - I comuni - Rassegna stampa - Co.Re.Co - Consiglio regionale - ...

Regione Emilia-Romagna:

Bollettino regionale - Bollettino per numero e anno - Concorsi non scaduti - Gare non scadute - Leggi regionali e Statuto - Leggi e regolamenti.

#### Regione Friuli Venezia Giulia

Bollettino regionale. Motore di ricerca.

#### Regione Liguria

Banca Dati Leggi Regionali. E' possibile effettuare la ricerca attraverso l'Anno e il numero della legge, e/o Titolo della legge e/o Testo della legge.

#### Regione Lombardia

Leggi e Regolamenti Regionali.

#### Regione Marche

Bollettino Ufficiale.

#### Regione Piemonte

Banca dati delle leggi regionali.

#### Regione Sardegna

Sommario Bollettino Ufficiale.

Regione Sicilia:

#### Regione Toscana

Leggi Regionali della Regione Toscana attraverso motore di ricerca.

#### Regione Veneto

Leggi regionali (testi vigenti) dal 1970. Disegni di legge dal 1995.

## Leggi delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano

Dal sito della Camera, l'archivio delle leggi delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano dalla loro costituzione. Oltre 33.000 leggi; ricerca semplice ed avanzata.

## INTERNAZIONALE

### Parlamenti nel Mondo e altri Siti Istituzionali

Assemblee parlamentari nel mondo; Organismi comunitari e internazionali; Siti esteri (Stati Uniti: White House, Sito WEB del Vaticano).

## NORME E CODICI

### Costituzione della Repubblica Italiana

La Costituzione italiana con i riferimenti ai lavori preparatori della Costituente.

### Principali fonti normative della giustizia costituzionale

a cura di Consulta on-line

### Codice Civile

Testo integrale del Codice Civile. Non è attivo alcun motore di ricerca.

### Codice di procedura Civile

### I Codici d'Italia

Testo integrale dei quattro codici. Ricerca per Indice Sistemico e Full-text

## GAZZETTE

### Gazzette Ufficiali: GURS, GURI e GUCE

a cura del Servizio per la Documentazione e Pubblicazioni - Universita' degli Studi di Palermo.

### Gazzette Ufficiali - Parte Prima

Sommario - Testo pieno dei provvedimenti più importanti - Motore di ricerca.

### Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana

## ● RIVISTE GIURIDICHE ON LINE

### ITALIANE

#### DML- online

Il diritto del mercato del lavoro e DML online: due strumenti per un unico progetto.

#### Diritto & Diritti

E' una delle poche riviste giuridiche on line italiane che intende utilizzare proprio le potenzialità di Internet per dare al giurista uno

strumento nuovo in grado di rendere oltremodo semplice ed efficace la ricerca giuridica.

### Diritto e Giustizia

Quotidiano di informazione giuridica  
Infogiuridica Spa

### ITALEX

Informazione giuridica.

### Diritto e Famiglia

La rivista DIRITTO & FAMIGLIA offre un'occasione d'incontro ed approfondimento per tutti coloro i quali si interessino, a titolo personale o professionale, al mondo della famiglia e dei minori, in tutte le sue componenti.

### Diritto e Ambiente

Rivista elettronica mensile della Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Venezia.

### Giustizia Amministrativa

Costituisce uno strumento di approfondimento e di aggiornamento su tematiche che riguardano il diritto pubblico.

### Jus et Internet

Il primo organo di informazione giuridica su Internet per gli operatori del diritto.

### Informatica Giuridica

### Celentano

Periodico telematico interattivo di interesse giuridico.

### Informazioni Giuridiche On Line

a cura dello Studio Legale Giuridanella & Associati

## STRANIERE

### Legal Journals on the Web

Raccolta di Riviste giuridiche internazionali

### Cardozo Electronic Law Bulletin

### Law Library Resource Xchange

### FindLaw

### SSRN

Social Science Research Network

### EIROnline

European Industrial Relations Observatory  
Onlin

## RIVISTE E QUOTIDIANI

### Italia Oggi

Quotidiano Economico, Giuridico e Politico.

### Il Sole24ore



### Il Mondo Giudiziario

Le ultime novità dal mondo della giustizia.

### Documenti Giustizia

#### Foro Italiano

Riporta dal fascicolo di aprile soltanto la prima pagina della copertina e per i fascicoli precedenti anche i sommari della giurisprudenza, i titoli degli articoli e delle note, l'indice cronologico delle decisioni, i titoli della legislazione e gli INDICI ANNUALI 1997 e 1998 (compreso l'indice analitico).

#### Vita Notarile

#### Comuni in Rete

Vengono riportati il sommario ed alcuni abstract

#### Quotidiani ed altri Periodici Italiani

In ordine alfabético l'elenco dei quotidiani on-line italiani (a cura del PDS).

#### Quotidiani e riviste

In ordine alfabético l'elenco dei quotidiani on-line italiani (a cura di Virgilio).

#### Giornali su Internet nel Mondo

Africa, Americhe, Asia, Europa, Oceania, Agenzie di stampa, Altre liste.

#### Le riviste del MulinoFindLaw

A cura di FindLaw, ricco elenco per materia di riviste giuridiche on-line.

#### Riviste Dalloz

Sommario dei periodici pubblicati dal noto editore francese.

#### Periodici Kluver

Accesso agli indici di tutti i periodici editi da Kluver

## **CONVEGNI – SEMINARI CONFERENZE**

A partire da questo numero, *Iusletter* intende aggiornare i lettori sulla partecipazione degli Avvocati dello Studio a Convegni, Seminari e Conferenze che abbiano ad oggetto le materie di maggiore interesse per la nostra Clientela.

La documentazione relativa agli atti ed alle relazioni tenute in tali occasioni, sono a disposizione, per la consultazione, di chiunque le richiedesse.

Le richieste dovranno essere indirizzate preferibilmente ai collaboratori del nostro Studio che hanno preso personalmente parte agli incontri.

\* \* \*

#### *\* CONTRATTO DI AGENZIA: LA NUOVA DISCIPLINA DELLO STAR DEL CREDERE E LA RESPONSABILITA' DELL'AGENTE*

Milano, 3 maggio 2000 – Organizzato da I.T.A. – Partecipazione di: Mara Beretta  
Materiale già disponibile  
([m.beretta@lascalaw.com](mailto:m.beretta@lascalaw.com))

#### *\* SERVIZI FINANZIARI, BANCARI E ASSICURATIVI VIA WEB*

Milano, 26 e 27 ottobre 2000 – Organizzato da: I.T.A. – Partecipazione di: Giuseppe La Scala e Christian Faggella  
Materiale già disponibile  
([g.lascala@lascalaw.com](mailto:g.lascala@lascalaw.com))  
([c.faggella@lascalaw.com](mailto:c.faggella@lascalaw.com))

#### *\* RESPONSABILITA' NEL FALLIMENTO SOCIETARIO*

Bologna, 27 e 28 ottobre 2000 – Organizzato da: NOEMA/Ordine Commercialisti e Ragionieri di Bologna – Partecipazione di: Antonio Rusinenti e Piero Spirandelli.  
Materiale già disponibile  
([a.rusinenti@lascalaw.com](mailto:a.rusinenti@lascalaw.com))  
([p.spirandelli@lascalaw.com](mailto:p.spirandelli@lascalaw.com))

#### *\* PUBBLICITA' NELLA LIBERA PROFESSIONE LEGALE, SOCIETARIA E TRIBUTARIA*

Milano, 6 novembre 2000 – Organizzato da: SEIDO – Partecipazione di Christian Faggella  
Materiale già disponibile  
([c.faggella@lascalaw.com](mailto:c.faggella@lascalaw.com))

#### *\* LA RIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA E LE ALTRE PROCEDURE STRAORDINARIE*

Milano, 11 novembre 2000 – Organizzato da S.I.S.C.O. Partecipazione di: Antonio Rusinenti, Paolo Faraone, Lucia Magni, Raffaella Tavacca, Giuseppe La Scala,

Christian Faggella, Luciana Cipolla, Daniela Calvano, Giuseppe Caputi.

**\* L'ATTUALE SISTEMA NORMATIVO CONCORSUALE E LE PROSPETTIVE DI RIFORMA NEL CONTESTO ECONOMICO E SOCIALE INTERNO ED EUROPEO**

Milano, 14 novembre 2000 – Organizzato da: Camera Civile di Milano – Partecipazione di: da definire

**\* ANATOCISMO E USURA – GLI EFFETTI DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 425/2000 E DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 5286/2000**

Milano, 19 dicembre 2000 – Organizzato da I.T.A. – Partecipazione di: Luciana Cipolla

Sono inoltre a disposizione gli atti dell'incontro "La prova dei crediti della banca – Nel processo civile e nelle procedure concorsuali" tenutosi a Foggia il 1° ottobre 1999

κ κ κ

## COSE NOSTRE

### NUOVE DALLO STUDIO

Il 18 luglio scorso Cristina Albano, la nostra collega di Torino, è diventata mamma di Giulia. Madre e figlia sono in gran forma e Cristina ha già ripreso la sua attività.

\* \* \*

Paola Guidi e Laura Fremiot, dopo la loro maternità, sono tornate al lavoro da qualche settimana.

Vittoria Arienti rientrerà ai primi di Novembre.

\* \* \*

Christian Faggella ha concluso il suo *stage* presso lo Studio Baer & Karrer di Zurigo. Da settembre ha ripreso il suo posto in Studio, nel quale si occupa prevalentemente di diritto dei mercati finanziari.

\* \* \*

Mara Beretta, Laura Gotti e Marzia Carcano hanno recentemente superato gli esami scritti per l'esame di avvocato.

Sono ora in aspettativa per preparare l'orale (previsto tra Gennaio e Febbraio del 2001).

Monica Buttignol sostituisce Mara Beretta alla redazione di *Iusletter*. Monica si è laureata nel marzo 1998 all'Università di Parma (con una tesi in Diritto Industriale: "Segni distintivi e Internet").

Per il momento è reperibile all'interno telefonico 331 dello Studio di Milano e all'indirizzo e-mail: a.taccone@lascalaw.com.

Successivamente entrerà in funzione l'indirizzo: m.buttignol@lascalaw.com.

## BIBLIOTECA DI STUDIO

### NUOVI ACQUISTI

- ALPA G. – ZATTI P., *Commentario breve al Codice Civile – Impresa e contratti d'impresa – società e intermed. Finanz. – banca – diritto europeo – fonti di autodisciplina – aggiornamenti legislativi - Tomo II*, Cedam, 2000
- CEVEDINI C. – CUNEGATTI B. – DI COCCO C. – MONDUCCI J. – NIGER S. – PASETTI G. – SCORZA G. – ZICCARDI G., *Codice di diritto dell'informatica*, Cedam 2000
- DI PACE M., *Manuale di diritto comunitario dell'economia*, Cedam 2000
- GRASSELLI G., *L'istruzione probatoria nel processo civile riformato*, Seconda edizione, Cedam 2000
- MARCHETTI P. – UBERTAZZI L. C., *Commentario breve al diritto della concorrenza*, Appendice di aggiornamento, Cedam 2000

● MERZ S. – SGUOTTI P., *Manuale pratico delle prescrizioni, decadenze, termini e preclusioni*, Cedam 2000

● MONATERI P. G., *Casistica giuridica pratica – Il danno alla persona*, Tomo I e II, Utet 2000

● INIZITARI B., *Profili delle obbligazioni*, Cedam, 2000

● PELLEGRINO G., *Contratti bancari e procedure concorsuali*, Cedam, 2000

● VALITUTTI A. - DE STEFANO F., *Il decreto ingiuntivo e la fase di opposizione*, Seconda edizione, Cedam 2000

● VICAT P., *Vocabularium juris utriusque, ex variis ante editis, praesertim ex Alehand. Scoti, Jo. Kahl, Barn. Brissonii et Jo. Gottl. Heineccii accessionibus; opera et studio B. Philip. Vicat, Juris utriusque Professoris, Editio Secunda, Auctior atque emendatior, Neapoli MDCCLX, Sumtibus Joannis Gravier, Cum Privilegio S.R.M.*

● ZAGAMI R., *Firma digitale e sicurezza giuridica*, Cedam 2000

## NUOVI ABBONAMENTI

● RIVISTA DELL'ESECUZIONE FORZATA, diretta da *Romano Vaccarella*, Ed. Utet - Trimestrale

Questa rivista, nata nel duemila e della quale è uscito il I° numero, nasce dall'esigenza "di mettere ordine nei mille problemi che quotidianamente affannano l'operatore". Agile e completa, è stata infatti organizzata in molteplici rubriche in grado di soddisfare le esigenze di tutti coloro che nel processo esecutivo vedono una vera e propria consuetudine della dialettica giudiziaria.

**In questo numero la selezione delle riviste è aggiornata ai numeri ricevuti entro il 25 ottobre 2000:**

*Banca Borsa e Titoli di Credito*, n. 4/2000;

*Banche e Banchieri*, n. 3/2000

*Contratto e Impresa*, n. 2/2000;

*Contratto e Impresa/Europa*, n. 2/1999;

*Diritto dell'Informazione e dell'Informatica*, 2/2000;

*Diritto e Pratica delle Società*, n. 19/2000;

*Famiglia e Diritto*, n. 4/2000;

*Giurisprudenza Commerciale*, n. 4/2000;

*Giurisprudenza Milanese*, n. 8-9/2000;

*Giustizia a Milano*, n. 6/2000;

*Guida al Diritto*, n. 37/2000;

*I Contratti*, n. 8-9/2000;

*Il Corriere Giuridico*, n. 9/2000;

*Il Fallimento*, n. 9/2000;

*Il Foro Italiano*, n. 7-8/2000;

*Nuova Giurisprud. Civile Comm.*, n. 4/2000.

*Rivista dell'esecuzione forzata*, n. 1/2000

**I redattori di IUSLETTER esaminano inoltre tutte le massime della Cassazione Civile pubblicate dal *Massimario del Foro Italiano*.**

**Questo numero è aggiornato alla sentenza n. 9708 del 24 luglio 2000 (fasc. n. 7/2000).**

# IUSLETTER

**LA SCALA VENTURA PESENTI SPIRANDELLI  
FAISSOLA GUIDI FAGGELLA & ASSOCIATI  
STUDIO LEGALE**

**MILANO** 20123, Corso Magenta, 42 - TEL. 02/48007165 - FAX 02/48011624 - milano@lascalaw.com

**TORINO** 10143, Via Beaumont, 2 - TEL. 011/489418 - FAX 011/4371068 - torino@lascalaw.com

**VICENZA** 36100, Contrà Do Rode, 14 - TEL. 0444/541689 - FAX 0444/546778 - vicenza@lascalaw.com

**PADOVA** 35131, Via Niccolò Tommaseo, 70/D - TEL. 049/661780 - FAX. 049/655813 - padova@lascalaw.com

Viene distribuita gratuitamente ai clienti dello

studio. E' curata e redatta da Luciana Cipolla (l.cipolla@lascalaw.com) e Monica Buttignol (a.taccone@lascalaw.com) alle quali ci si può direttamente rivolgere per riceverla (anche via e-mail), per ottenere copia di tutto il materiale citato e per ogni relativo approfondimento.

Questo numero è stato chiuso il giorno 31 ottobre 2000.